

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

TITOLO VIII

Sanzioni

Capo I

Abusivismo bancario e finanziario

Articolo 30. Abusiva attività di raccolta del risparmio.

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 12.911 a euro 51.645 [\(354\)](#).

[\(353\)](#) Intestazione così modificata dall'*art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415*.

[\(354\)](#) L'*art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262* ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.